

che i proponenti abbiano avuto presenti soltanto le attribuzioni della Commissione elettorale già enumerati negli articoli precedenti, ma non quelli degli articoli successivi; e comunque mi pare che la questione meriti qualche schiarimento.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

BERTOLINI, relatore. Tanto il Governo, quanto la Commissione, hanno dovuto preoccuparsi della possibilità che i membri della maggioranza della Commissione elettorale non recandosi alle sedute, facendo dell'ostruzionismo, impediscano alla Commissione l'adempimento, entro il termine dovuto, delle funzioni, che alla stessa Commissione sono demandate dalla legge. Ora io riconosco che mentre, quando si tratta di operazioni relative alla revisione delle liste, queste sono soggette alla revisione della Commissione provinciale, invece quando si tratta di nomina degli scrutatori, questa garanzia non vi è. E pertanto, in questo caso, la possibilità che il presidente da solo adempia alla funzione della Commissione è certo più grave che non nell'altro.

Però faccio presente che, anzitutto, non mancano cautele, poichè è stabilito che debba essere avvenuta per due volte la regolare convocazione della Commissione. Inoltre, all'articolo 52-bis, dove si parla della nomina degli scrutatori, è detto che questa si fa tra la domenica e il mercoledì inclusi, precedenti l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima, con manifesto nell'albo pretorio del comune.

Dunque si dà la massima pubblicità all'adunanza ed io credo che, se vi è caso nel quale la minoranza interverrà alla seduta della Commissione, è precisamente questo, in cui si tratta di nominare gli scrutatori. (*Benissimo!*) Siamo infatti nell'ultima settimana, che è quanto dire, nel vivo della lotta elettorale, e quindi non c'è dubbio che la minoranza farà uso del suo diritto intervenendo alla seduta.

Sarebbe piuttosto da temere che nell'epoca della revisione ordinaria delle liste, quando nessuna acuta passione politica si risente, per inerzia o per incuria i membri della minoranza della Commissione non intervenissero; in quel caso, però, si ha la garanzia della revisione per parte della Commissione.

Dev'essere inoltre considerato che, sfiduciati di assicurare l'imparzialità da parte

della maggioranza del seggio, abbiamo rinunciato al sistema vigente che le deliberazioni siano prese da essa, ed abbiamo attribuito la decisione sopra qualsiasi difficoltà od incidente al solo presidente, riducendo le mansioni degli scrutatori ad una semplice cooperazione manuale.

Ora, data la loro impossibilità di influire sull'andamento delle operazioni elettorali, anche la nomina degli scrutatori ha perduto d'importanza. Tanto più che si sono ammessi ad assistere alle operazioni i rappresentanti dei candidati, per cui, anche se tutti gli scrutatori appartenessero ad un solo partito, ciò non impedirebbe che gli interessi dei vari candidati fossero ugualmente salvaguardati.

Per queste ragioni credo che la Camera possa approvare gli articoli quali sono stati proposti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Vorrei fare un'osservazione nel senso proposto dall'onorevole Sonnino. Io credo, come appunto accenna il relatore, che all'articolo 51-ter, che stiamo discutendo, possiamo lasciare il secondo comma. Soltanto, quando saremo arrivati all'articolo 52-bis, cioè a quell'articolo che prevede il caso della elezione degli scrutatori, potremo studiare e trovare qualche succedaneo in questo senso. Perchè l'articolo 52-bis parla di una votazione fatta nel senso, che ciascuno dei membri non scrive che un nome solo. Tutto questo se lo lasciamo al solo sindaco, non si potrebbe eseguire. Forse si potrebbe, quando saremo all'articolo 52-bis, stabilire questo: che in caso di assenza dei commissari che sono nominati, il sindaco chiama i consiglieri comunali per ordine di anzianità a sostituire i commissari mancanti.

Ma questo sarà da farsi all'articolo 52-bis: all'articolo 51-ter si potrebbe lasciare, come è norma generale per tutti gli altri casi, che, in assenza degli altri componenti, provvede il solo presidente.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo 51-ter del quale ho data lettura.

(*È approvato.*)

« Art. 51-quater.

« Entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio, la Commissione elettorale comunale accerta la esistenza e il buono stato dei bolli, delle